



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE DEL LAVORO**

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Gagliano, all'udienza di discussione del 16.02.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa

da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Cesare Battisti 108.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA; UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti, dell'Ufficio Scolastico territoriale di Agrigento, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico territoriale di Agrigento sito in via Leonardo Da Vinci 2, Agrigento.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del l.r.p.t.

resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16 e provenienti da Gae, di tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

controinteressati

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.02.2019, la ricorrente in epigrafe, docente di ruolo della scuola primaria, premesso di avere presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, di aver indicato quali prime preferenze gli Ambiti Territoriali nella provincia di Agrigento e, successivamente, altre preferenze su ambito siciliano, ha lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori sono stati assegnati presso le sedi dalla stessa prescelte.

Ha rilevato, infatti, che la preferenza accordata agli idonei al concorso del 2012, nel senso di consentire loro di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria, è del tutto irragionevole e non trova nessun appiglio nel dettame legislativo, oltre che contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.

Ha concluso, pertanto, chiedendo di *“Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare*

Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Emerge, quindi, in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015.

Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato) che altri aspiranti provenienti da graduatoria concorsuale 2012 con punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza titoli di preferenza siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito da lui preferito.

Poiché quindi è illegittima e non può trovare applicazione sia la O.M. citata che il citato C.C.N.I., fonti secondarie, per la violazione del disposto dell'art. 108 l. n. 107/2015, oltre che della norma costituzionale dell'art. 97 Cost., va accertato che la ricorrente aveva diritto al trasferimento nell'Ambito territoriale richiesto, con conseguente condanna dell'Amministrazione.

Il ricorso, quindi, va accolto con le statuizioni di cui in parte dispositiva.

Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce giurisprudenziali di diverso tenore, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, nella contumacia che qui si dichiara dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Palermo, condanna il MIUR a trasferire la ricorrente nell'ambito Territoriale richiesto, seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016/2017, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra del 2012;

Così deciso in Termini Imerese, il 16.02.2021

IL GIUDICE
Chiara Gagliano